

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1193

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORTATADINO, ROGNONI, BROCCA, CASATI, LA RUSSA, FERRARI SILVESTRO, FRANCHI ROBERTO, CARELLI, RADI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, BROCCA, CARRUS, COLONI, FALCIER, FOSCHI, GARAVAGLIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, QUIETI, RABINO, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SULLO, TANCREDI, VITI, ZOPPI, ZOSO**

Presentata il 25 gennaio 1984

Norme sull'ammissione e la frequenza degli studenti universitari stranieri nelle università, negli istituti e scuole superiori di studio e sul loro soggiorno in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza degli studenti esteri nelle università italiane è costantemente aumentata in questi anni venendo così a costituire un importante fatto culturale, ma non essendoci ancora nella nostra legislazione alcuna norma organica che regoli il loro afflusso, la loro permanenza nelle nostre università, è diventato oggi un grave problema alla solu-

zione del quale non possiamo tardare ulteriormente.

Da una breve analisi degli aspetti quantitativi del fenomeno, si rileva che nell'anno accademico 1962-1963 il numero degli studenti stranieri iscritti all'università era di 4.383 mentre nell'anno accademico 1976-1977 è salito a ben 28.390 unità. L'evoluzione della loro presenza fino al 1981 è descritta chiaramente da questo quadro sintetico:

*Sintesi generale sulla presenza di studenti stranieri presso le università*

Provenienza	Anno accad. 1978-1979	Anno accad. 1979-1980	Anno accad. 1980-1981
Europa .....	16.673	16.120	17.172
Canada .....	140	93	150
Stati Uniti d'America .....	1.765	1.682	1.533
America Latina .....	1.399	1.159	1.381
Africa .....	1.304	1.258	1.627
Asia .....	4.663	5.093	7.430
Australia e Oceania .....	69	60	74
Altri Paesi .....	165	160	41
Apolidi .....	42	45	39
Totale generale...	26.220	25.670	29.447

Da questi dati emergono le seguenti considerazioni:

1) il totale degli stranieri iscritti alle università è inferiore al 3 per cento degli iscritti (1.040.000 studenti nell'anno accademico 1980-1981). Tale percentuale non può certamente mettere in crisi la istruzione universitaria;

2) l'incremento di iscrizioni negli ultimi tre anni è stato lievissimo; solo 3 mila studenti;

3) il 70 per cento degli studenti stranieri proviene da paesi europei e nord-americani (di questi più della metà, 13.000, sono greci).

La considerazione che emerge è il bassissimo contributo che il nostro paese dà alla formazione di quadri intellettuali e tecnici dei paesi in via di sviluppo, paesi nei quali esiste una grave insufficienza di istituti universitari rispetto alle enormi necessità dello sviluppo di quelle società.

Forse l'impressione che si riceve da questo confronto è attenuata da un parallelo confronto tra le iscrizioni totali di studenti italiani nei corrispondenti periodi, ma non si può negare che l'ulteriore balzo in avanti nelle richieste di immatricolazione al primo anno, dalle 3.500 dell'anno accademico 1979-1980 alle 9 mila dell'anno 1980-1981, pur senza dover creare sindromi xenofobe, rappresenta la conferma di un avvenimento di notevole importanza culturale e politica che non può trovare distratti Parlamento e Governo.

Il Governo, peraltro, è intervenuto in questi anni con atti amministrativi (circolari) che hanno tamponato alcune difficoltà, ma non hanno certo risolto la problematica complessiva.

Anche l'esame di un suo disegno di legge che affrontava specificatamente la questione, presentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati, esaminato dalla Commissione istruzione, dopo l'approvazione dei primi cinque articoli non ha avuto più seguito a causa dello scioglimento delle Camere.

Tocca ora al Parlamento raccogliere lo stimolo offerto dal disegno di legge e prospettare un quadro di politica « estera » (l'espressione è impropria) in cui collocare, senza che vi assumano posizioni dominanti, anche le concrete preoccupazioni relative alla condizione delle strutture universitarie, sia didattiche sia di accoglienza, ai diritti e ai doveri dello straniero in quanto tale, all'interferenza, aperta o sommersa, con il mondo del lavoro.

A questo punto, credo sia necessario fare un riferimento, sia pure sommario, alla condizione degli stranieri in Italia e verificare se non esista una sorta di tutela o di diritto che li riguardano. In genere, l'ingresso e la permanenza di stranieri in Italia sono regolati sia dagli obblighi di diritto internazionale, sia dalla Costituzione, sia dai trattati stipulati dall'Italia con altri Stati.

Circa gli obblighi del diritto internazionale, non esiste un obbligo dello Stato ad ammettere gli stranieri nel proprio territorio. Queste condizioni alquanto rigide tendono tuttavia a limitare quanto è affermato nell'articolo 13, primo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: « Ogni persona ha diritto a circolare liberamente ... ». Comunque, la stessa dichiarazione parla anche di diritto internazionale allo studio.

Nella nostra Costituzione i riferimenti agli stranieri sono numerosi. Essi si possono dedurre da quelle disposizioni costituzionali che per il valore che enunciano hanno una portata universale (articolo 19 sulla libertà religiosa) e pertanto s'intendono applicabili a tutti coloro che sono in Italia e chiaramente non si riferiscono solo ai « cittadini » italiani.

L'articolo 2 della Costituzione così recita: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... » e queste parole sono lo sfondo a livello costituzionale del nostro problema. L'articolo 13 sulla tutela della libertà personale è da considerare in relazione all'applicazione di misure restrittive (espulsione) e in particolare per garantire un'effettiva tutela giurisdizionale allo straniero pri-

ma che esso sia costretto a lasciare l'Italia. L'articolo 24, primo comma, che recita: « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi » e l'articolo 113, primo e secondo comma, sulle garanzie giurisdizionali nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, valgono benissimo sia per i cittadini italiani sia per gli stranieri.

L'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, dispone che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge ». Tuttavia oggi non vi è una legge che attui e specifichi questa norma costituzionale. Il diritto d'asilo così garantito comprende certamente il diritto di ingresso in Italia anche in mancanza di validi documenti autorizzativi o delle condizioni materiali (spesso mezzi di sostentamento) previste in via generale dal testo unico di pubblica sicurezza, mentre non comprende un vero e proprio diritto di soggiorno e di esercizio di attività. Il diritto d'asilo non comporta però libertà di circolazione e di lavoro in Italia. Pertanto, non è contraria alla Costituzione la pratica dell'internamento in campi profughi di chi è privo di mezzi di sussistenza. Non è illecita inoltre la limitazione del tempo di permesso di soggiorno, accordato, o la limitazione della circolazione a certe zone. È chiaro però che tali situazioni sono contrarie allo spirito dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, sicché occorrerebbe rifarsi ad una legge di attuazione, che viene indicata in una clausola dell'articolo, che dovrebbe essere anche esemplificativa e normativa per tutti gli altri aspetti in cui rientri il problema delle condizioni giuridiche degli stranieri in Italia. Questa legge, che dovrebbe impedire il perpetuarsi di tali situazioni, purtroppo manca.

Bisogna quindi chiedersi fino a qual punto spingere l'analogia tra il diritto internazionale allo studio e gli elementi di diritto qui citati. Certamente, il diritto allo studio universitario non appartiene

immediatamente alla categoria dei diritti umani inviolabili, tanto meno vi appartiene il godimento gratuito o a condizioni di particolare favore. Vi è certamente un nesso storicamente determinatosi tra l'appartenenza ad uno Stato, in qualità di cittadini e contribuenti, e l'esercizio di questo diritto. Tale nesso per altro non può essere dominante nè prevalere su indicazioni e obblighi di diritto internazionale assunti dall'Italia sullo sfondo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Pertanto, questo discorso si conclude con una domanda e cioè, escluso il caso dei rifugiati, come determinare, in relazione alle particolari esigenze dello studio universitario, alla previsione della durata del soggiorno, al rapporto con il livello economico del paese di origine, la qualifica di « dotato di mezzi sufficienti per il mantenimento agli studi » che in qualche modo nel citato provvedimento del Governo figurava come determinante perché si possa parlare di ammissione degli studenti stranieri alle università italiane. È chiaro che questo approccio, che ha tentato di sgombrare il campo da aspetti di natura quantitativa, fa emergere la necessità di una risposta non quantitativa. A questa ci si può arrivare per via qualitativa, attraverso cioè l'indicazione di un fine culturalmente e qualitativamente determinato, che si esprime nella scelta di una politica.

A questo punto occorre dare un respiro critico e in qualche misura anche storico al nostro discorso per non cadere prematuramente in valutazioni ispirate ad un egoismo di tipo provinciale, nella chiusura mentale di chi tenta di quantificare un utile immediato, e cioè quanto costano allo Stato la presenza e l'istruzione di questi studenti stranieri e quanto renderanno sul piano delle relazioni internazionali e commerciali. Bisogna anche evitare di rovesciare troppo velocemente il discorso e di perdersi in superficiali internazionalismi e terzmondismi che non tengono conto della realtà.

Sotto il profilo storico è ben noto che l'università nasce nel Medioevo in piena

autonomia dalle istituzioni statuali ed in un contesto certamente non riconducibile alla odierna identificazione tra Stati e nazionalità, tra Stati e statualità. Il mercantilismo negli studi universitari, cioè la concezione che il patrimonio scientifico di un paese, continuamente aggiornato e prodotto nell'università, sia in qualche modo proprietà riservata dello Stato e dei suoi cittadini, giunge assai tardi nella nostra storia, e cioè con l'Europa napoleonica e postnapoleonica, con l'avocazione allo Stato della cultura, sulla scia del concetto hegeliano di Stato etico, e della stessa scienza applicata.

Pertanto, dobbiamo esaminare il provvedimento con un atteggiamento estremamente disincantato e libero ricordando che oggi vi è una tendenza della cultura e della scienza ad una riunificazione al di là di queste appropriazioni indebite di carattere nazionalistico e statualistico. Però, dobbiamo calare questa affermazione di principio nella realtà esaminandola sotto l'aspetto qualitativo. La situazione italiana è caratterizzata sul piano qualitativo da alcuni elementi. Il primo è l'esistenza di una sola istituzione specializzata per lo studio della cultura italiana da parte di studenti universitari stranieri. Si tratta dell'università per stranieri di Perugia, sul cui compito e sulle cui esperienze occorrerà ritornare, ma che in ogni caso non rientra in prima istanza in questo provvedimento, perché le ragioni che ci spingono ad affrontare i problemi retrostanti sono di ordine diverso.

Il secondo elemento è la destinazione di un numero veramente esiguo di borse di studio governative a studenti stranieri.

Il terzo è la mancanza di un effettivo coordinamento con i programmi di assistenza allo sviluppo, in particolare dei paesi del terzo mondo, nel quadro della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e anche di stimoli e garanzie per l'iniziativa privata di istituti culturali, al limite di istituzioni religiose, e di industrie, banche, consorzi, eccetera, che per altro sono già impegnati o comunque interessati ai rapporti con i paesi esteri, in particolare del terzo mon-

do, e che hanno grandi possibilità di azione.

La conseguenza è che subiamo l'altrui politica universitaria, come si dimostra da una semplice occhiata alle cifre. La massiccia presenza di studenti greci deriva certamente più dalle decisioni delle autorità scolastiche di quel paese che dal fascino della cultura italiana o dal prestigio delle nostre facoltà scientifiche e tecnologiche.

Da questo punto di vista credo opportuno documentarvi sul rapporto tra studenti universitari in generale e aree di provenienza. Il numero totale degli studenti stranieri iscritti nell'anno accademico 1980-1981 è di 21.447 unità, esclusi quelli dell'università di Perugia che costituisce un caso particolare.

Quello che ci deve spingere alla riflessione è che di questi almeno 13 mila sono di nazionalità greca. Un confronto più illuminante si può avere dall'esame degli studenti stranieri laureati nell'anno solare 1979 considerati per facoltà e per luogo di origine. Il totale generale di costoro assomma a 2.450, di cui 1.264 greci. Pertanto, il rapporto tra il totale complessivo e quello degli studenti delle varie facoltà provenienti dal vicino paese ellenico è ancora, grosso modo, della metà.

Ancora più illuminante è il discorso qualitativo laddove si esaminano come questi studenti, in particolare quelli greci, si sono concentrati in alcune facoltà: su 554 laureati in architettura 456 sono di nazionalità greca; su 280 laureati in farmacia 247 sono greci e su 301 laureati in ingegneria il numero degli studenti greci è di 203.

Per altro, la facoltà con il maggior numero di laureati stranieri è quella di medicina e chirurgia: su 799 laureati non di nazionalità italiana solo 209 sono greci.

Tutte queste cifre stanno a dimostrare che esiste un problema di sbilanciamento che non deriva tanto dall'assenza di una reale programmazione e capacità di selezione (chiamiamola così) da parte delle università italiane, quanto da un problema evidentemente di natura internazionale.

Si tratta quindi di attuare interventi in un campo volutamente delimitato, perché siano rapidi ed efficaci, tenendo contemporaneamente presente il quadro complessivo di valori da salvaguardare e di collaborazioni internazionali da promuovere.

Ci si limiterà pertanto ad affrontare i problemi inerenti alle norme concernenti gli studenti universitari stranieri e alle situazioni di fatto determinate dalla loro presenza sul territorio italiano rinviando a più specifiche competenze e ad occasioni più proprie, fatti i necessari approfondimenti, la trattazione di argomenti quali la dotazione di mezzi alle rappresentanze diplomatiche all'estero per la istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, che potrebbero essere sostituiti delle prove di ammissione; quali il pur evidentemente necessario incremento di borse di studio e di borse di laurea per materie tecniche e scientifiche a favore di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo; quali l'accesso alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale.

I principali criteri seguiti dalla presente proposta di legge sono i seguenti. In primo luogo la responsabilizzazione del mondo universitario italiano, affidando al Consiglio nazionale universitario la redazione della proposta annuale che fissa il numero complessivo di posti disponibili e la loro ripartizione per facoltà e per sedi universitarie. Tale numero complessivo non può essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani. La ripartizione dei posti disponibili presso i corsi di laurea o di diploma nei settori biomedico, scientifico, tecnico-progettuale, tecnico-operativo ed economico deve prevedere una riserva del 70 per cento dei posti a favore delle categorie individuate ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'articolo 1.

Al pur grave problema posto dall'afflusso massiccio di studenti provenienti da paesi dove vige per alcune facoltà il sistema del « numero chiuso » si ritiene di dover rispondere semplicemente richiamando il disposto della legge 19 lu-

glio 1956, n. 901, che richiede una prova di ammissione di carattere culturale, aggiuntiva a quella di idoneità linguistica.

L'altro versante decisivo del problema qui affrontato è quello delle modalità di entrata e di soggiorno in Italia.

Non lontani avvenimenti che hanno vivamente impressionato l'opinione pubblica, quali lo sciopero della fame degli studenti iraniani, consigliano attenzione e coerenza. Se si riconosce nella presenza di studenti stranieri presso le università italiane un fattore positivo di politica internazionale per il contributo di sviluppo di relazioni culturali ed economiche che può derivarne, occorre disporre una disciplina del soggiorno in Italia e una trama di interventi promozionali e di sostegno che garantiscano a tali studenti dignità, sicurezza e possibilità di buoni risultati. Inoltre non si deve dimenticare la opportunità di eliminare, in questo modo, gli esiti meno felici di esperienze di studio affrontate senza adeguata preparazione culturale e senza sufficienti mezzi materiali, vissute come un'avventura o come una fuga da situazioni sociali e politiche più difficili, che hanno creato inconvenienti alle università e alle città sedi di università.

Può essere utile, a questo punto, una breve illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 presenta le finalità della proposta di legge, cioè l'attuazione del diritto allo studio a livello internazionale, valorizzando in particolare i rapporti di cooperazione tecnica e scientifica in atto con i paesi in via di sviluppo, per i cui studenti, come per altre più ristrette categorie, si giustifica un'attenzione preferenziale.

L'articolo 2 indica quindi le modalità per determinare il numero dei posti disponibili presso ciascuna facoltà e sede universitaria per gli studenti stranieri. Deve rimarcarsi la riserva del 70 per cento dei posti così determinati, nei corsi di laurea e di diploma nei settori biomedico, scientifico, tecnico progettuale, tecnico operativo ed economico. Tale riserva compete alle categorie preferenziali indi-

viduate dall'articolo 1, con eccezione dei cittadini dei paesi della CEE.

L'articolo 3 dispone le norme relative ai titoli necessari per l'immatricolazione, che devono essere equipollenti a quelli italiani. Se nel paese di origine sono richiesti punteggi minimi per l'accesso universitario, tale regola e tali punteggi valgono anche per l'immatricolazione in Italia, mentre è richiesto un esame di ammissione di carattere culturale per coloro che provengono da paesi dove vige il sistema del numero chiuso.

L'articolo 4 indica le procedure per l'iscrizione che avviene di norma per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, che sole possono facilmente riconoscere e certificare la validità dei documenti necessari per l'immatricolazione.

Si stabilisce inoltre che le prove di ammissione debbono tenersi ogni anno tra il 1° e il 15 ottobre, di modo che non siano necessarie specifiche comunicazioni agli interessati.

L'articolo 5 definisce la natura della prova di ammissione, consistente nell'accertamento della conoscenza linguistica di base necessaria a seguire con profitto i corsi prescelti. La seconda prova, necessaria per coloro che provengono da paesi dove vige il numero chiuso, verrà svolta nello stesso periodo della prima. Le Commissioni di valutazione composte da almeno tre docenti e nominate dai Consigli di facoltà hanno la facoltà di emettere anche un giudizio favorevole condizionato all'iscrizione ad un corso universitario diverso da quello prescelto dal richiedente.

Si dispone altresì una norma che consente allo studente ritenuto idoneo, ma non rientrante, per eccesso di richieste, nel contingente disponibile, di chiedere di essere iscritto allo stesso corso di laurea presso un'altra università.

L'articolo 6 prevede la valutabilità degli attestati di conoscenza della lingua italiana rilasciati dalle università di Perugia e di Siena.

L'articolo 7 indica i casi di non applicabilità della normativa restrittiva, riferendosi a casi che, ai fini dell'immatricolazione, sono paragonabili ai cittadini italiani.

L'articolo 8 prospetta i casi di abbreviazione del corso di studi e di ammissione speciale.

L'articolo 9 dispone le modalità di determinazione delle tasse universitarie, del pagamento e dell'esonero.

L'articolo 10 individua le attività di assistenza disponibili per gli studenti stranieri, di cui vengono incaricate, rispettivamente, le università e le regioni.

L'articolo 11 affronta in modo coraggiosamente innovativo le complesse materie del soggiorno in Italia di questa particolare categoria di stranieri, partendo dal presupposto che si tratta di persone da accogliere con attenzione e con particolare benevolenza, nella prospettiva dell'attuazione di un importante diritto della persona umana e, più ancora, di un « investimento » che frutterà certamente in termini di legami di amicizia con Paesi esteri.

Gli articoli 12 e 13 dispongono le norme transitorie e finali e le necessarie clausole di salvaguardia.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

In attuazione dei principi internazionali sul diritto allo studio e in conformità degli accordi e delle convenzioni sottoscritte, l'Italia, ai fini della crescita dei rapporti di cooperazione tecnica, scientifica e culturale, in particolare con i paesi in via di sviluppo, si impegna ad offrire ogni anno un congruo numero di posti di studio, determinato in base al disposto dell'articolo successivo, a giovani di altri paesi.

Tali posti sono messi a disposizione degli studenti stranieri presso le università e gli istituti superiori di studio.

Nell'ambito dei posti globalmente messi a disposizione per ciascun anno accademico, è data preferenza alle seguenti categorie di studenti stranieri:

a) cittadini dei paesi membri della Comunità economica europea;

b) cittadini dei paesi in via di sviluppo;

c) cittadini di paesi che non abbiano istituzioni scolastiche di livello universitario o equiparabile o nei quali, ad ogni modo, non siano attivati corsi di studio del tipo prescelto;

d) apolidi, rifugiati politici, studenti cittadini di paesi in stato di guerra;

e) cittadini stranieri cui siano state assegnate borse di studio da parte di governi stranieri, nonché da parte di istituzioni italiane e straniere.

## ART. 2.

*(Determinazione dei posti per gli studenti stranieri).*

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale uni-

versitario e con decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, determina per ciascun corso di laurea o di diploma il numero dei posti messi a disposizione degli studenti stranieri presso ciascuna delle università e degli istituti superiori per l'immatricolazione al primo anno di corso.

Tale decreto viene emanato entro il 15 dicembre di ogni anno con riferimento ai posti disponibili per l'anno accademico successivo.

Ai fini della determinazione del numero dei posti il Consiglio nazionale universitario, d'intesa con gli uffici competenti del Ministero degli affari esteri, elabora entro il 15 novembre di ogni anno una proposta che indica il tetto percentuale complessivo dei posti disponibili per studenti stranieri. Esso deve essere definito tenendo conto del totale degli studenti stranieri già iscritti, delle domande di immatricolazione presentate l'anno precedente nonché delle richieste prodotte dalle università e dagli istituti o scuole; deve altresì, essere conforme alle indicazioni emerse nelle sedi internazionali secondo cui il numero totale dei posti per studenti stranieri (immatricolazioni ed iscrizioni) non può essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani. Il numero totale dei posti messi a disposizione comprende tutti i posti a vario titolo assegnati tramite convenzioni, accordi, scambi, borse di studio.

La proposta deve altresì indicare i tetti percentuali dei posti messi a disposizione per ciascuna sede e per ciascun corso di laurea o di diploma, definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale degli studenti stranieri; per ciascuna sede il tetto percentuale non può essere superiore al 10 per cento del totale dei posti messi a disposizione;

b) la riserva per gli studenti stranieri appartenenti alle categorie b), c), d), e), di cui al terzo comma dell'articolo precedente, del 70 per cento dei posti

previsti per i corsi di laurea o di diploma nei settori biomedico, scientifico, tecnico-progettuale, tecnico-operativo ed economico.

Il Ministero degli affari esteri cura che il decreto di cui al presente articolo e il programma della prova di ammissione al corso di studio prescelto vengano tempestivamente diramati, negli ambienti stranieri interessati, dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Altrettanto viene fatto dal Ministero della pubblica istruzione negli ambienti universitari italiani con particolare riferimento alla Università per stranieri di Perugia e alla Scuola di lingua e cultura italiane per stranieri di Siena.

### ART. 3.

*(Titoli richiesti).*

Gli studenti stranieri che aspirano ad ottenere l'iscrizione alle università italiane e agli istituti o scuole superiori di studio debbono risultare in possesso di titoli di studio riconosciuti, da trattati o accordi internazionali, equipollenti ai titoli di studio di secondo grado italiani che diano accesso ai corsi universitari.

In mancanza del riconoscimento dell'equipollenza, le università e gli istituti o scuole superiori di studio, valuteranno i requisiti scolastici degli aspiranti, ai fini della equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale universitario che preciserà la durata, il contenuto ed il livello degli studi che possono essere presi in considerazione.

Per i cittadini stranieri provenienti da paesi nei quali l'iscrizione universitaria viene effettuata con il sistema del numero chiuso si applica il disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901.

Qualora nei paesi ove il titolo di studio è stato conseguito, vengano richiesti punteggi minimi per il proseguimento degli studi nel livello universitario, sono ri-

chiesti analoghi punteggi per l'ammissione alle università italiane.

ART. 4.

*(Procedure per l'iscrizione).*

Le domande di iscrizione alle università italiane debbono pervenire, provviste della idonea documentazione legalizzata e tradotta nonché corredata di ogni opportuna informazione, alle singole università, istituti o scuole superiori di studio, entro il 15 marzo di ogni anno, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri nel caso di studenti apolidi o rifugiati, che siano legalmente soggiornanti in Italia.

Il titolo di studio può essere presentato entro il 15 settembre alla università presso la quale viene sostenuta la prova di ammissione, purché sia legalizzato e certificato dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Alle domande predette deve essere allegato, oltre al titolo finale di studio posseduto, anche il corso degli studi seguiti.

Il corso degli studi è presentato dall'aspirante secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, opportunamente diffuso negli ambienti interessati per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e del Ministero degli affari esteri.

Le prove di ammissione saranno sostenute in un periodo compreso tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno. La convocazione degli studenti per sostenere la prova deve intendersi fissata per tale periodo, senza bisogno di specifiche comunicazioni.

ART. 5.

*(Prova di ammissione).*

L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 2, è subordinata al superamen-

to di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica di base necessaria ad intraprendere con profitto i corsi stessi. Detta prova si svolge presso le singole sedi universitarie con le modalità stabilite dai competenti Consigli di facoltà sentiti, per le facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, i relativi consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

In applicazione del disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901, gli studenti stranieri provenienti dai paesi nei quali vige il numero chiuso, sostengono contemporaneamente una seconda prova, in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalla singola facoltà o scuola, diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la facoltà prescelta.

I programmi delle prove sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua entro il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 ottobre.

Le commissioni per la valutazione degli studenti stranieri, composte da almeno tre docenti, sono nominate dai Consigli di facoltà sentiti, ove occorra, i Consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Coloro che non superano le prove di cui al presente articolo non possono ottenere l'iscrizione, né possono ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

Le commissioni possono altresì formulare giudizio favorevole condizionato all'iscrizione dello studente straniero ad un corso di laurea o diploma diverso dal corso di studi prescelto. Le commissioni possono avvalersi di tale facoltà soprattutto per gli studenti stranieri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1. La iscrizione, in tali casi, è subordinata all'accettazione da parte dello studente delle indicazioni formulate dalle commissioni, ivi compresa la frequenza ai corsi istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 10, secondo comma.

I giudizi delle commissioni sui singoli candidati debbono essere adeguatamente motivati.

Nell'ipotesi in cui le richieste di immatricolazione degli aspiranti siano superiori al contingente dei posti stabiliti, la commissione al termine dei lavori formula una graduatoria di merito tenuto conto dell'appartenenza alle categorie indicate dall'articolo 1, del grado di conoscenza della lingua italiana e del corso degli studi degli aspiranti e se prevista, dalla valutazione della prova di cui alla legge 19 luglio 1956, n. 901. L'aspirante che, avendo conseguito il giudizio positivo, non è rientrato nel contingente assegnato al corso di laurea, può chiedere di essere iscritto presso lo stesso corso di laurea di altra università in cui siano rimasti posti scoperti.

A tal fine nella domanda di iscrizione, oltre alla sede prescelta, l'aspirante può indicare, secondo l'ordine di preferenza, almeno tre sedi alle quali, rispettandone l'ordine, viene trasferita la domanda dopo la prova di ammissione.

Gli studenti che abbiano superato la prova sono tenuti a formalizzare l'iscrizione con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti sempre che rientrino nei limiti del contingente dei posti di cui all'articolo 1.

#### ART. 6.

*(Attestato di conoscenza  
della lingua italiana).*

Coloro che abbiano frequentato corsi di lingua italiana per stranieri presso istituzioni universitarie italiane o presso l'università per stranieri di Perugia, presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, possono presentare l'attestato finale dei corsi predetti unitamente alla domanda di cui all'articolo 4. Nel suddetto attestato rilasciato dalle istituzioni competenti debbono essere specificati la durata dei corsi seguiti e il profitto raggiunto. Di tale attestato le commissioni di cui all'articolo 5 potranno tener conto nella valutazione dei candidati.

## ART. 7.

*(Non applicabilità della normativa).*

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge non si applicano:

a) agli studenti stranieri che siano in possesso di un titolo di studio medio di secondo grado, conseguito presso la scuola secondaria superiore italiana in Italia o all'estero, idoneo per l'immatricolazione universitaria;

b) agli stranieri che abbiano interamente seguito gli studi secondari presso una scuola straniera in Italia, conseguendo il relativo titolo finale di studio secondario superiore, che in base a legge speciale italiana sia idoneo per l'immatricolazione ai corsi universitari;

c) agli stranieri in possesso degli idonei titoli di studio secondario superiore rilasciati dalle scuole europee di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 102, e alla legge 19 maggio 1965, n. 577;

d) ai figli, con cittadinanza straniera, di cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi in Italia, purché in possesso di titolo di studio valido ai sensi del precedente articolo 2;

e) agli stranieri che hanno conseguito un titolo finale di studio valido per l'immatricolazione universitaria nel paese in cui è stato conseguito, presso scuole in cui l'insegnamento sia impartito in lingua italiana.

Le domande di ammissione degli studenti di cui al presente articolo debbono essere inoltrate alle università italiane per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

## ART. 8.

*(Abbreviazione di corso ed ammissione speciale).*

Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui al-

l'articolo 5, le competenti autorità accademiche possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti accademici.

Oltre ai casi di cui all'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere ammessi a corsi presso le università italiane previa dimostrazione di idonea conoscenza della lingua italiana, al di fuori del contingente di posti di cui all'articolo 2, quegli studenti, provenienti da istituzioni universitarie straniere, che abbiano inserito nella loro carriera scolastica studi particolari da seguire presso istituzioni universitarie italiane.

#### ART. 9.

*(Tasse universitarie).*

Gli stranieri iscritti alle università e agli istituti di istruzione superiore italiani sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi previsti per i singoli corsi di laurea o di diploma.

L'importo delle tasse è determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro tenuto conto del rapporto esistente tra il reddito nazionale *pro-capite* italiano e quello del paese di origine dello straniero.

Ai fini del pagamento delle tasse universitarie i cittadini dei paesi membri della CEE sono equiparati agli italiani.

Nell'ambito di accordi internazionali, può essere previsto per gli studenti stranieri l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse secondo criteri di reciprocità.

#### ART. 10.

*(Attività e servizi di assistenza per gli studenti stranieri).*

Al fine di rendere più proficua la frequenza degli studi da parte degli stranieri, le università adottano idonei provvedimenti per la messa in opera di attività



intese a facilitarne l'inserimento nell'università. In particolare, l'orientamento di tali studenti, per un ottimale svolgimento della carriera scolastica, viene curato in relazione alle particolari esigenze degli stessi, con le modalità e nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

È compito delle università organizzare corsi integrativi in lingua, di carattere intensivo riferiti ai contenuti scientifici e culturali dei corsi di laurea, da iniziarsi subito dopo l'esito delle prove di ammissione, destinati agli studenti ammessi ed iscritti al primo anno di corso.

Alla fine di ogni anno accademico i rettori inviano al Ministero della pubblica istruzione una relazione illustrativa dei provvedimenti adottati e dei risultati ottenuti.

Le regioni, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, curano, d'intesa con gli atenei interessati, che agli studenti stranieri sia assicurata ogni idonea assistenza approntando, ove necessario, le relative strutture.

Sono garantiti agli stranieri, alle stesse condizioni previste per gli studenti italiani, pasti nelle mense universitarie ed alloggi nelle case dello studente secondo quote proporzionali al totale degli studenti iscritti presso ciascun ateneo e con criteri determinati dai competenti organismi regionali d'intesa con le università interessate, all'inizio di ogni anno accademico.

Le autorità regionali, nell'ambito della propria competenza, si adoperano per il reperimento di alloggi per gli studenti universitari stranieri.

In ogni caso, agli studenti stranieri borsisti del Governo italiano è garantita la priorità nel godimento delle provvidenze di cui ai precedenti quarto e quinto comma.

## ART. 11.

A seguito della presentazione della domanda di iscrizione gli studenti hanno diritto di ottenere il visto di entrata e/o il permesso di soggiorno per motivi di studio valevole fino al 31 dicembre dell'anno corrente.

A coloro che hanno superato la prova di ammissione e che risultano iscritti all'università o che, negli anni successivi, superano entro il 31 ottobre almeno un terzo degli esami previsti, per il primo o, rispettivamente per il secondo anno, nel piano di studio ovvero la metà negli anni successivi fino al termine del corso, viene rinnovato il permesso di soggiorno fino al 31 dicembre dell'anno seguente.

Per gli studenti fuori corso il rinnovo viene concesso per ulteriori periodi di un anno, non superiori, comunque, complessivamente alla metà della durata del corso, a condizione che siano stati superati almeno due esami nell'anno precedente. Gli studenti debbono documentare all'atto della richiesta del visto d'ingresso o della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso dei mezzi sufficienti al mantenimento agli studi, esclusi coloro che fanno parte delle categorie *d*) ed *e*) dell'articolo 1. Coloro che ottengono in tal modo il permesso di soggiorno possono svolgere attività lavorativa solo a tempo parziale oppure per non oltre quattro mesi all'anno. Le autorità competenti rilasciano a richiesta un apposito libretto di lavoro e ne danno notizia all'autorità che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno. Il libretto di lavoro deve essere esibito in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ferme restando le norme di cui all'articolo 5, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli studenti stranieri all'atto della ammissione ai corsi universitari debbono dimostrare di aver stipulato apposite polizze di assicurazione sugli infortuni e per le

spese mediche e di ospedalità per tutta la durata del loro soggiorno in Italia, istituite a cura degli istituti per il diritto allo studio universitario.

Gli studenti stranieri per i quali, in base ad impegni internazionali esiste l'obbligo da parte dello Stato italiano di provvedere all'assistenza ospedaliera sono tenuti alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma precedente per la sola parte delle sole spese mediche e farmaceutiche mentre ai ricoveri ospedalieri provvede il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di assicurazioni sugli infortuni, spese mediche e di assistenza ospedaliera previste dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia.

Fatte salve specifiche fattispecie di reato, la non ottemperanza degli obblighi del presente articolo, determina la revoca del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'allontanamento dello studente straniero dal territorio nazionale entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione. È ammessa la possibilità di regolarizzazione della posizione entro il termine suddetto. Lo studente straniero può ricorrere contro il provvedimento di revoca, entro 15 giorni, presso il pretore che decide entro 30 giorni.

#### ART. 12.

*(Norme transitorie).*

Le norme precedenti si applicano in quanto compatibili agli studenti stranieri già presenti in Italia e regolarmente iscritti presso le università. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, agli studenti precedentemente iscritti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno non è richiesta la condizione di cui all'articolo 10, primo comma.

## ART. 13.

*(Norma finale ed abrogativa).*

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni risultanti da intese internazionali.

Sono fatte salve le norme relative agli studenti dell'Università per stranieri di Perugia.

La presente legge si intende integrata dalle disposizioni, in quanto applicabili, del regolamento CEE n. 1612/68 del 15 ottobre 1968.